

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1478)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1961
(V. Stampato n. 2567)*

d'iniziativa del deputato BOZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1961

Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

« e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite annue non superiori a lire 150.000 ».

Art. 2.

Alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle pa-

role: « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia » sono sostituite le parole: « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente:

« Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali o di rendite annue superiori a lire 150.000, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».